MEMORIA AMPLIATIVA IL RICORSO DALLA DELIBERAZIONE DELLA...

Carlo Bosi, Massimiliano Giarrè

MEMORIA AMPLIATIVA

IL

RICORSO

DALLA DELIBERAZIONE

DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

DEL DI 1° DICEMBRE 1865

INTERPOSTO DAI SIGNORI

LUIGI CIAPATTI, ANTONIO BERTELLI, SANTI E FERDINANDO BERTI, SABATINO MEUCCI, GIUSEPPE CAMBI, DON CARLO BUTI, MARTINO BIZZETI E BARTOLOMMEO MANCIOLI AGENTE DI BENI DEL SIG. CAV. SENATORE EMANUELE FENZI.

FIRENZE

TIPOGRAFIA DI LUIGI NICCOLAI

1866

Illustrissimi Signori

CAV. PRESIDENTE E DEPUTATI

COMPONENTI

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

DI FIRENZE

Le disastrose ed improvvise alluvioni che più specialmente desolarono le campagne vicine alla città nostra nel novembre del 1864, rovesciarono in molte parti l'arginatura destra del tarrente Vingone, che, partendosi dalla collina di Giogoli e col raccoglier ch' ei fa le acque di innumerevoli borri e fossi, addiviene di qualche importanza nella pianura di Scandicci, d'onde, proseguendo il corso della via Nazionale Livornese, termina presso a Signa, riversando le sue acque nell'Arno.

L'ingegnere distrettuale, dopo verificati quei danni e periziati i lavori che occorrevano per risarcirli, con sua perizia del 3 gennaio 1865, esternando il parere che dovessero i lavori di risarcimento eseguirsi a cura

de' frontisti, determino che in tutto sarebbero ammontati a lire 4487 e cent 50.

Dal 5 gennaio, non seppe il sig cav Prefetto di Firenze approvare questa perizia che nel 28 settembre 1865, dopochè, cioè, era trascorsa la stagione più adattata per lavori di tal fatta, incaricando l' Ufficio Tecnico provinciale di curare la esecuzione di essi

Diversi erano i frontisti che venivano a tal uopo designati e invitati; ma sembra che tutti, ad eccezione di un solo, nella persona del sig Tito Orsi, si rifiutasseto dall'ottemperare allo invito, allegando che non potea trovare nel caso congrua applicazione *l'art. 116 della legge del 20 marzo 1865*: perchè mancava fra loro ogni consorzio; e perchè, quand'anco fosse stato applicabile il detto articolo, non potevano mai essere astretti a eseguire i lavori descritti nella perizia dell'ingegnere distrettuale, in quanto che la legge stessa prescrive, che tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione di simili opere si dovea continuare a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro instituzione (*Lettera officiale del Genio civile del dì 11 ottobre 1865*).

Allora la Prefettura ordinò, che venisse ordinato un reparto fra tutte le possidenze soggette al trabocco delle acque con calcolo proporzionale in ragione della maggiore o minor distanza dall' alveo del torrente, pretendendo di determinar per tal modo la quota imponibile a ciascuno; con dividere gli interessati in

altrettante classi a seconda dell'art. 105 della legge sulle opere pubbliche sopra citata.

L'uffizio del Genio civile, a tal punto le cose, emise il suo parere, dicendo:

Che il reparto dovesse farsi in base al Cartone della Imposizione d'Arno, alla Badia a Settimo, imponendo più specialmente i terreni racchiusi fra l'Arno, la strada Nazionale Livornese, e i due fossi denominati il Rigone e il Rigoncino, invertendone soltanto le classi;

Che attesa l'urgenza de' lavori da eseguirsi, bisognava rinunziare all'idea di formare un consorzio;

Che infine utile sarebbe stato il procedere ad un accollo fiduciario (*Lettera officiale del Genio civile in data 18 novembre 1865*).

Fu allora, che la Deputazione provinciale, cui a norma dell'*art.* 92 della citata legge sulle opere pubbliche incombeva l'approvazione delle spese da que' lavori di riattazione richieste, con sua deliberazione del 1.° dicembre 1865 ordinò la pubblicazione di tutti i documenti relativi a tale affare, con prefissione d'un termine a tutti gli interessati a dedurre quanto respettivamente ciascuno di essi avesse reputato più utile e conveniente.

E la Prefettura si rivolse di nuovo all'Uffizio Tecnico, invitandolo a richiamare tutti gli interessati e a cerziorarli dell'aggravio cui trovavansi esposti; ma l'uffizio del Genio civile rispose· che non era di sua

competenza il prestarsi allo invito della Prefettura; che a risparmio di tempo proponeva l'assegnazione di un termine a tutti gli interessati compresi nel Cartone dell'Arno alla Badia a Settimo, e come è detto più sopra, a fare opposizione, se non credeano dover concorrere alla rammentata spesa di lire 4487 e cent. 50. (*Vedansi officiale del Genio civile in data 14 dicembre 1865 e Lettera della Prefettura al Sindaco del Comune di Casellina e Torri in data 23 dicembre 1865*).

Si ebbe quindi ricorso al Sindaco del Comune di Casellina e Torri, che nel 12 gennaio 1866, coerentemente a quanto ingiungevagli la Prefettura di Firenze, pubblicava un editto, col quale premettendo che trattavasi di cerziorare, sul reparto delle spese che potevano loro spettare pel risarcimento de' lamentati guasti, tutti i proprietari di terreni racchiusi tra l'Arno, la Strada regia, Rigone e Rigoncino, in base al cartone dell'imposizione d'Arno alla Badia a Settimo, rendeva pubblicamente noto: » ivi » La perizia dell'Ufficio » del Genio civile per i lavori da eseguirsi all'argine » destro del torrente Vingone, ammontando alla com- » plessiva somma di lire italiane 4487. 57, e le car- » te relative al proposto reparto della spesa che so- » pra, saranno ostensibili per giorni quindici, esclusi » i festivi, e così fino al 31 stante, dalle ore 9 an- » timeridiane fino alle 3 pomeridiane in quest'Uffizio » Comunale, acciò gli interessati possano prender co-

» gnizione de' detti documenti ed esibire nell' Uffizio
» stesso, dentro il termine surriferito, i reclami che
» credessero di opporre. »

Alcuni dei proprietari di terreni compresi nella cerchia determinata, che si vedeano colpiti ingiustamente da una disposizione che recava offesa e danni ai loro interessi, e fra questi i signori Ciabatti, Bertelli, Berti, Menoci, Buti, Cambi, Bizzeti, Mancioli e altri, con atto del 31 gennaio 1866 si resero opponenti alla deliberazione della Deputazione provinciale, e conseguentemente a tutti gli atti successivi, deducendo che il modo praticato in tale emergenza dalle respettive autorità, era tale da apparire manifestamente contrario alle leggi regolatrici la soggetta materia, tanto se si pretende sottoporla all' impero delle antiche leggi vigenti in Toscana, quanto se si volesse al caso fare applicazione delle nuove leggi attualmente in vigore tra noi.

Concludevano quindi di opporsi: » ivi » alla de-
» liberazione della Deputazione provinciale del primo
» dicembre 1865, e facevano istanza fosse la mede-
» sima revocata e corretta; dimodochè i suddetti si-
» gnori Ciabatti e LL. CC. non possano risentire ve-
» runa spesa, danno e molestia pei nuovi lavori da
» farsi all'argine sopra citato. »

E noi, chiamati a sostenere dinanzi a Voi le loro ragioni, come resulta dai due atti di procura del 22 e 30 gennaio 1866 recognitì Malenotti, e testimoniati a forma della legge, non esitammo nell'accettare lo incarico,

sembrandoci, davvero, provata a luce meridiana la ragionevolezza e la giustizia che assistono i nostri rappresentati; ragionevolezza e giustizia che emergono indisettabili dalla disposizione, espressa con mirabile chiarezza, delle nostre leggi.

E Voi pure, o Signori, di questa verità facilmente vi persuaderete. Ma a noi, che desideriamo agevolarvi gli studi e le indagini opportune, e in pari tempo corrispondere alla fiducia e all'incarico di che ci onoravano i clienti nostri, conviene, colle presenti semplici osservazioni, dare sviluppo ai motivi sui quali si fonda la ricordata opposizione; il che non ci resterà malagevole:

Scorrendo brevemente la storia delle leggi che mano a mano fino ai nostri giorni si sono in così interessante materia succedute tra noi (§ I);

Dimostrando come fin qui sieno state violate le esplicite disposizioni delle leggi antiche, e di quelle pur anco in vigore oggidì, per il che manifesti addivengono nei nostri clienti i diritti che colla rammentata opposizione, dalla Vostra giustizia e lealtà, reclamano rispettati (§ II).

Scendiamo, quindi, senz'altro a parlare di quanto interessa la questione, fidenti e tranquilli in quella imparzialità e schiettezza che formarono sempre due dei caratteri distintivi il senno delle autorità toscane

§ I.

Storia della legislazione in materia di lavori sui fiumi, torrenti ec. nella Provincia toscana

L'amministrazione economica e la sorveglianza e tutela della maggior parte dei lavori che dovevano eseguirsi sui fiumi e torrenti in Toscana, fino al settembre 1774, sotto il nome di imposizioni di fiumi, torrenti e rii, risiedevano nella Camera delle Comunità, quando, con legge del 2 luglio 1744, furono abbandonate ai respettivi interessati nelle medesime.

Se non che, con legge del 20 agosto 1785, si provvide a regolare la formazione e i procedimenti relativi alle imposizioni, e ad attribuire certi diritti di autorità tutoria ai giusdicenti locali, e ciò all'effetto di riparare al pubblico danno, quando il bisogno il richiedesse

A questa legge fa seguito il Motoproprio del dì 8 *novembre* 1786, il quale ordina primieramente ai giusdicenti di visitare coll'assistenza di persona idonea, i fiumi e torrenti del suo circondario, *Motuproprio 8 novembre* 1786 *art* 6; e poi li autorizza a prendere tutti quei provvedimenti che nell'interesse pubblico potevano reputare necessari nelle varie emergenze, garantendo in pari tempo anche l'interesse privato dei possessori dei beni prossimi ai fiumi e torrenti

Quindi, contemplando il caso di guasti arrecati dalle acque in modo che i fiumi, torrenti e rii minacciassero un pericolo qualunque alle circostanti campagne, la legge stessa distingueva il caso dell'esistenza di un' imposizione, dal caso in cui la imposizione non esistesse.

Se infatti la imposizione esisteva, i giusdicenti dovevano intimare gli interessati ad eseguire i lavori opportuni a garantire dai danni che potevan derivare dai guasti verificati, e assegnavan loro un termine ad averli eseguiti; e quando ciò non avessero fatto, o si rifiutassero a fare, una simile ingiunzione trasmettevano ai Deputati; e se pure in questi avessero incontrata resistenza, o rifiuto, il giudice faceali eseguire a tutto rischio e pericolo di questi, *art. 10, 11 e 12 del Motuproprio del dì 8 novembre 1786.*

Se poi si trattava di località in cui la imposizione non esistesse, il possessore, o possessori adiacenti al fiume, torrente ec. venivano dai giusdicenti intimati a eseguire i voluti lavori, e cotale intimazione accompagnavasi da un' assegnazione di termine, spirato il quale, i giusdicenti stessi faceanli eseguire a tutto carico, rischio e pericolo degli intimati; i quali d'altronde nel primo caso divenivano per disposizione di legge quasi deputati, ed era loro riservato un diritto di rivalsa contro tutti i possessori che trovavano negli eseguiti lavori benefizio o difesa de' loro terreni, *citato Motuproprio 8 novembre 1786 art. 15 e 16.*

Tutti questi atti si eseguivano appunto dai giusdicenti *ex officio*, e come officiali di polizia, senza che potessero menomamente mischiarsi in quel che riguardava la parte amministrativa; sempre, però fermo il concetto, che, quando non esisteva imposizione, il mantenimento dei fiumi dovesse restare a carico dei respettivi frontisti, autorizzati perciò a farc quanto potesno per riparare ai danni, e riservato sempre a loro favore il diritto di ottenere *pro rata* il rimborso delle spese, da tutti coloro che per queste risentiano benefizio o vantaggio, *art.* 1, 2, 17, 23 *del Regolamento* 12 *settembre* 1814, *circolare del* 26 *aprile* 1832 *art* 12.

Necessitava, però, determinare con precisione, come potea farsi luogo al reparto delle spese incontrate nelle riparazioni e remozione dei danni sofferti, onde chi le eseguisse sapesse quali persone erano a suo favore obbligate; e chi era obbligato a cosiffatti pagamenti conoscesse fin dove era spinta la sua responsabilità, e potesse in ogni modo garantirsi da tassazioni ingiuste, o soverchiamente gravose.

E il detto Regolamento del 1814 provvide anche a ciò, ma pei soli casi in cui esistesse una imposizione; ed ordinò che il reparto si facesse sul cartone dei beni e possessori compresi nel circondario della imposizione; cartone che consisteva, e consiste pur tuttavia, dove si è potuto compilare, in una pianta geometrica descrittiva le parti della pianura che possono

essere danneggiate per rotture negli argini o per trabocchi d'un fiume, coi nomi dei respettivi proprietari di suolo, sui quali venia ripartita la imposta in proporzione del danno possibile. Sistema questo, che se non raggiunge con matematica esattezza il grado di responsabilità e l'ammontare dell'obbligo dei singoli proprietari di suolo; avea questo di giusto, che ciascuno potea fare opposizione a quel cartone rinnuovabile e correggibile di mano in mano da un ingegnere, quando si fosse creduto leso ed aggravato da obblighi che gli si poteano in base al cartone stesso imporre, *art. 4, 6, 7 e 8 del Regolamento 8 novembre* 1786

Nè qui arrestossi il Legislatore toscano, che dopo avere ai giusdicenti sostituiti nelle visite sui fiumi imposti, gli ingegneri di circondario (*Notif. 1.° novembre 1825 art. 28*), pose mente e determinò anche il modo da praticarsi quando si fosse dovuto riparare ai danni che fossero stati ritrovati sopra corsi d'acque non compresi in un'imposizione particolare; e così contemplando il caso in cui veruna imposizione esistesse, volle, che i frontisti fossero intimati all'esecuzione dei lavori reputati necessari; che rifiutandovisi, per quanto avessero diritto di rivalsa sopra gli altri interessati, il giusdicente dasse in accollo i lavori al migliore e minore offerente, a tutto rischio, danno e pericolo degli intimati, *Circolare del 15 gennaio* 1829.

Questi sistemi, a seconda la diversità dei casi, furono mantenuti vivi e rispettati mai sempre in Toscana, finchè trasformatasi la Italia e costituita a Regno unito, si pensò di unificare la interna legislazione, onde distruggere ogni idea delle passate repartizioni e divisioni di territorio e di sovranità, e vennero tra noi pure pubblicati la legge sulle opere pubbliche ed il Codice civile italiano, quali di questioni alla materia esplicitamente si occupano.

Quanto alla legge sui lavori pubblici, estesa tra noi con legge del 20 marzo 1865, distingue apertamente all'*art.* 92, come i lavori, de' quali ci occupiamo, debbano farsi, o dai *consorzi* degli interessati, o dai frontisti, sian corpi morali o privati, rilasciando all'autorità provinciale l'approvazione de' progetti e l'alta sorveglianza, dentro certi limiti, della esecuzione di essi; attribuendo ai consorzi la difesa delle ripe de' fiumi non arginati e delle loro diramazioni, ancorchè navigabili, ed anche de' torrenti, da quelle corrosioni che minacciano pericoli a molte possidenze; e ponendo a carico dei frontisti gli argini in golena, gli argini circondari e traversanti, e gli argini e ripari alle ripe dei fiumi e torrenti e scolatori naturali, che servono di difesa ad una, o poche proprietà, *art.* 96, 98 *della cit. legge*.

E quanto alle opere, le quali debbono eseguirsi a carico di consorzi, com'era naturale, la legge stessa

prescrive alcune norme per la costituzione de' consorzi medesimi, dichiarando in precedenza:

1.° Che i proprietari de' beni vicini e continuativi, laterali a fiumi e torrenti, posti in pericolo di danno concorrono in proporzione del respettivo vantaggio;

2.° Che non sono esenti da questa obbligazione, neanche le proprietà esenti da tassa prediale, le officine, o fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali e le strade pubbliche;

3.° Che lo Stato, le Provincie, i Comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno, *art.* 105, 106. 107 *della cit. legge.*

Se poi il consorzio non esiste, gli interessati potranno promuoverne la costituzione, e trattandosi di interesse concernente il solo territorio comunale, presentando al Sindaco gli elementi necessari per riconoscere la necessità delle opere, la spesa presuntiva, non che l'elenco dei proprietari che possono esser chiamati a formar parte del consorzio.

Il Sindaco fa a questo effetto pubblicare la domanda nel Comune o Comuni in che son posti i beni che si ritengono soggetti a consorzio, e convoca tutti gli interessati, assegnando loro un termine non minore di quindici giorni dal dì della pubblicazione sopra rammentata. Gli interessati comparsi, emettono il loro voto, e il Consiglio comunale delibera sul proposto

consorzio, dirimendo quelle divergenze che si fossero per avventura suscitate; deliberazione che per essere esecutoria dee ottenere la omologazione del Prefetto

Se poi gli interessati si oppongono alla costituzione del consorzio, o il Prefetto ricusa la omologazione della deliberazione comunale, è aperto l'adito al ricorso alla Deputazione provinciale, *art.* 108, 109 e 110 *della cit. legge sulle opere pubbliche.*

Questo è quanto dispone la legge pubblicata e resa esecutoria tra noi per legge del 20 marzo 1865, avvertendo che da essa non si è da noi desunto, che quel tanto che può riferirsi al caso concreto

E quanto al Codice italiano attualmente in vigore, anch'esso nel § 1 *cap.* 2 *tit.* 3 *lib.* 2, si occupa ed esplicitamente contempla il caso di lavori sulle sponde e sugli argini, che il proprietario del fondo si rifiuti di riparare, e determina che i proprietori danneggiati o gravemente in pericolo possono eseguirli a proprie spese, purchè il proprietario del fondo non ne patisca danno, purchè si faccia precedere l'autorizzazione del giudice, citati gli interessati, ed osservati i regolamenti speciali sulle acque; e purchè tutti i proprietari che risentono dall'esecuzione di que' lavori una utilità, si possano chiamare ed obbligare a contribuire alla spesa in proporzione del risentito vantaggio, *art.* 557 e 559 *del Cod. civ. italiano.*

Queste sono adunque e non altro tutte le disposizioni di legge relative ai lavori sui fiumi, torrenti

o rii, disposizioni, che mentre tutelano l'interesse generale, non hanno posto in oblio l'interesse privato; e queste appunto abbiamo con tutta fedeltà, accuratezza e brevità storicamente discorse, onde aveste, o Signori, sott'occhio tutta quanta la legislazione regolatrice una materia che fu sempre a cuore di chi tenne le redini del Governo nella nostra Toscana, come materia, che prescindendo da considerazioni di un ordine più elevato, immensamente interessa l'incremento e la prosperità dell'agricoltura.

§ II.

Ragionevolezza e giustizia dell'opposizione alla deliberazione della Deputazione provinciale del primo dicembre 1865, e necessità della revoca e correzione di essa

Vedute e percorse tutte le leggi sui lavori da eseguirsi sui fiumi, torrenti e rii, non ci è dato, davvero, rintracciare in qualsiasi di esse la procedura praticata fin qui pei lavori di restauro da eseguirsi ai guasti arrecati all'argine destro del torrente Vingone; non ci è dato rintracciare, davvero, adoperate quelle formalità che le leggi hanno dettate per garantire i privati; non ci è dato di leggere parola che potesse indurre la Deputazione provinciale, e molto meno poi la Prefettura, ad adottare un sistema, a investirsi di una autorità che

manifestamente repugna e allo spirito e alla lettera delle leggi speciali sulle acque.

Anzi tutto però, onde porre la questione nei suoi veri termini, giova rintracciare qual'era la legge che dovea, nel caso concreto, seguirsi e rispettarsi dalla Deputazione provinciale, e da chi le sue deliberazioni deve portare ad esecuzione. Nè la risposta può farsi lungamente attendere; dappoichè la legge sulle opere pubbliche, tra noi resa esecutoria colla legge del 20 marzo 1865, la formula esplicitamente ed in modo così chiaro, che non può davvero esser neppur soggetto d'interpretazione: *Ubi verba sunt clara, nulla voluntatis quaestio.*

E questa risposta si ha nell'*articolo* 116 così concepito: » ivi » I consorzi esistenti sono conservati, e » tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione » delle opere, continueranno a procedere con osser- » vanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

» Entro tre anni però, dalla pubblicazione della » presente legge, gli statuti e regolamenti dei singoli » consorzi, saranno sottoposti a revisione della rappre- » sentanza legale dei medesimi, ed all'approvazione di » conformità alla presente legge. »

Eran quindi le leggi preesistenti in Toscana al 20 marzo 1865, quelle che doveano applicarsi nel concreto del caso, persuadendone, oltre il disposto della legge:

1.° Ragioni d'opportunità e di convenienza, in

quantochè di frequente eransi verificati danni sul torrente Vingone, e si erano eseguiti i lavori opportuni, in guisa che facile e spedita sarebbesi ottenuta la procedura richiesta a tal'uopo, per poco che si fosse ricorso a casi consimili in cui, sovrabbondanza di acque avea recati danni in altri tempi all'arginatura del Vingone;

2.° La perizia del 5 gennaio 1865 che attesta come i lavori da eseguirsi sul torrente Vingone, ed ascendenti a lire it. 4487 e 57 cent., doveano sopportarsi dai frontisti, il che determinano le antiche leggi;

3.° Il parere stesso dell'Ufficio del Genio civile, esternato nella lettera officiale del dì 11 ottobre 1865, ove esplicitamente dichiarasi essere stati gli antichi sistemi mantenuti in vigore con la legge del 20 marzo 1865, e quindi spettare ai frontisti l'esenzione o la anticipazione della spesa de'reclamati lavori;

4.° Persuade maggiormente di questa verità il fatto stesso della Prefettura, che approvava, nel 28 settembre 1865, la perizia dell'ingegnere Chiesi, colla quale i lavori ponevansi a carico dei frontisti; o che facea il possibile, appunto, come esigono le antiche disposizioni, per richiamare i frontisti, come rilevasi dall'officiale della Prefettura stessa in data 23 *dicembre* 1865 diretta al Sindaco della Comune di Casellina e Torri;

5.° E più che tutto, infine, di questa verità giova persuadersi, ed è forza, anzi, persuadersi, riflettendo che i danni si verificarono nel 1864, che la

perizia li constatò, e calcolò le spese occorrenti per risarcirli fino dal 5 gennaio 1865, e che la Prefettura ritardò ad approvarla fino al 28 settembre 1865. Ora, mentre gli interessati aveano il diritto di esser sottoposti alle leggi vigenti al 5 gennaio 1865, non possono esserne privati sol perchè piacque alla Prefettura procrastinare il compito suo. E tanto più poi di questo diritto non posson privarsi per il fatto altrui, mentre maggiori garanzie, qual si è quella del ricorso al Tribunale ordinario, erano a loro favore sancite colle leggi del tempo.

E bene avea incominciato la Prefettura; spiegando, fino al richiamo dei frontisti ad eseguire i lavori, un'autorità tutoria che ben potea spettarle; se non che per ben proseguire nella procedura che le leggi antiche le tracciavano, tosto avvenuto il rifiuto dei frontisti, dovea ordinare tutti i lavori necessari a tutto loro rischio e pericolo, e far da loro rimborsar le spese, salvi a favor loro, quei diritti che potean loro spettare contro i terzi. E qui l'ufficio della Prefettura dovea arrestarsi, inquantochè l'affare ridotto a questione fra privati e privati sarebbe allora addivenuto di competenza dei Tribunali ordinari.

Se non che la Prefettura stessa, al primo ostacolo incontrato per parte dei frontisti, abbandonò i vecchi sistemi, e ricorse alla legge del 20 marzo 1865, in ordine alla quale, quando trattisi di eseguire i lavori in parola, si costituiscono i consorzi facendo concor-

rere per le spese occorrenti i proprietari dei beni vicini ai torrenti, si presentano al Sindaco della Comune, in cui il torrente si trova, gli elementi sufficienti per conoscere la necessità delle opere, la loro natura e le spese presuntive, non che l'elenco dei proprietari che posson chiamarsi a concorso; e il Sindaco pubblica la domande, convoca gli interessati, i quali possono consentire ed anco opporre al proposto consorzio, salvo tanto a favore dei proprietari chiamati a concorso, quanto a favore di chi promuove il consorzio, il ricorso alla Deputazione provinciale.

Dopo per altro essersi decisa a proceder nel caso in conformità della legge nuova, e balenatale alla mente la costituzione del consorzio, e dopo essersi, per incominciar la relativa procedura, rivolta all'Ufficio del Genio civile, ricercando da esso quelli elementi che in sostanza si richieggono anticipatamente quando si tratta di costituire un consorzio, la Prefettura trovò un ostacolo nell'Uffizio del Genio civile, il quale consigliò colla officiale 15 novembre 1865, quasichè fosse superiore alla legge, a rinunciare alla formazione del consorzio, e propose invece che si procedesse ad accollare fiduciariamente a un tal Giovanni Saccardi l'esecuzione de' reclamati lavori. Strana era l'idea di un accollo fiduciario, derogandosi per tal modo alle leggi che si vogliono adottare, e togliendosi così ogni garanzia a favore di chi poteva avervi interesse! Ciò nonostante la Prefettura, cedendo in genere all'opi-

nione dell'Uffizio del Genio civile, abbandonò la via che avea cominciata a percorrere, e pose da banda anche la legge del 1865, seguita solamente da essa, come si è veduto, per domandare gli elementi atti a costituire un consorzio.

Così, senza l'appoggio delle leggi antiche, e senza quello della legge nuova, formulò un nuovo progetto di reparto, consigliatole anche questo dall'Uffizio del Genio civile con lettere del 15 *novembre* e 14 *dicembre* 1865. Per distribuire equamente le spese dei lavori reclamati dai guasti sugli argini del torrente Vingone tra i proprietari interessati alla remozione di quei guasti, e chiamarli a contributo, prese a base il cartone dell'imposizione d'Arno alla Badia a Settimo, e, intervertendone le classi, disse doversi imporre più specialmente i terreni rinchiusi fra l'Arno, la Strada Regia, il Vingone, il Rigone e il Rigoncino. Nuovo e strano modo anche questo per repartire equamente una spesa, la cui maggiore, o minore tassazione a carico dei singoli proprietari deve fondarsi unicamente sul maggiore o minore vantaggio respettivamente risentito da loro pei lavori che a quella spesa diedero causa!!

Ma così facendo, nella incertezza in che versava la Prefettura, tanto questa che la Deputazione provinciale, tratte forse in errore dalle asserzioni e consigli dell'Uffizio del Genio civile, non rispettarono nè le leggi vecchie che i ricordati lavori ponevano a carico dei frontisti, salvo un diritto di regresso contro quelli che per quei

lavori risentivano benefizio o vantaggio, diritto esperibile dinanzi ai Tribunali ordinari; nè le leggi nuove che i lavori stessi pongono a carico dei consorzi, ordinandone la costituzione ove manchino, e circondando questa costituzione di tali e tante formalità da garantire pienamente l'interesse di tutti i chiamati al consorzio, autorizzandoli a elevar reclami, a discutere, a deliberare, a ricorrere; in una parola, autorizzandoli a difendersi virilmente, quando vedessero i respettivi diritti conculcati, o ingiustamente manomessi.

Errarono poi, in quanto cosiffatto sistema è intieramente arbitrario, tuttavoltachè nè le leggi vecchie, nè le leggi nuove attribuiscono loro l'autorità di creare e inventare sistemi di reparto a loro talento; ed affatto lontano e inefficace a raggiungere coll'esattezza compatibilmente possibile la giustizia che dovrebbe dominare nel reparto di spese non lievi, e che malauguratamente nel volgere di un decennio si son ripetute anche troppo frequentemente.

Errarono poi a partito, inquantochè togliendo l'affare all'impero delle leggi vecchie, i proprietari ai distrassero dai loro giudici naturali, e ai sottoposero alla competenza dei Tribunali amministrativi, tanto più eccezionali in una forma di Governo, quale si è quello sotto cui avventuratamente viviamo, il quale ha scritto a caratteri incancellabili che niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali; e togliendo l'affare all'impero delle leggi nuove, si costituirono gli interessati ad un

silenzio non volontario ed ingiusto, precludendo loro ogni adito ad efficace, opportuna e tempestiva difesa, intimandoli con bel garbo, ma concludendo in sostanza con due sole parole: pagare e tacere.

Ma qual'è sostanzialmente la ragione che può avere motivati tanti errori, e un contegno anzichè no arbitrario, e incompatibile in un Governo in cui tutti i poteri debbono mantenersi entro certi limiti che non possono oltrepassarsi senza andare incontro a perniciosissime conseguenze? L'Uffizio del Genio civile ci somministra questa ragione nella lettera officiale del 15 novembre 1865, dicendo in essa che il fare un consorzio reclama troppo tempo.

A noi basterebbe il rispondere colla tesi più sopra sostenuta, che, cioè, si deve stare al disposto delle leggi antiche ed agli antichi sistemi vigenti in Toscana, per persuadere che questo spreco di tempo non esiste; se non che per debito di difesa ci sentiamo necessitati a portar la nostra osservazione anche su questa ragione, che si risolve poi in una ragione di urgenza.

Ma, o Signori, questa perdita di tempo non dee porsi in campo, mentre verificati i danni nel 5 gennaio 1865, non si calcolò che la Prefettura perdeva otto lunghissimi mesi, senza alcuna ragione, prima di approvare la perizia Chiesi; e così far ricadere su chi non ha colpa gli effetti dannosi d'una trascuranza, che, sia pure involontaria, o conseguenza d'occupazioni e lavori più gravi, non per questo è meno de-

ducibile, quando si vuole obiettare che si intende far tesoro d'un tempo, che pur troppo passa fugace.

E oltre a ciò, quando si tratta di lavori sui fiumi o torrenti, l'urgenza non può verificarsi a senso nostro, che in due casi; o quando la stagione propizia per eseguirli sfugge ed è prossima a spirare; o quando si avvicina la stagione nella quale sogliono presumibilmente temersi escrescenze di acque, e pericolose bufere di pioggia e di neve.

Ma nel caso concreto, affacciare l'urgenza dopo 15 mesi da che si verificarono i lamentati guasti nell'arginatura del Vingone sarebbe per lo meno irrisibile assurdo. Anzi la stagione propizia per risarcirli passò, e la diomercè passò anche la stagione più pericolosa e che faceva temere ogni danno prossimamente evenibile a carico dei proprietari de' terreni prossimi all'alveo del torrente Vingone, che nei punti de' suoi argini danneggiati già fino dal novembre 1864, anche nel caso di piene minime, avrebbe potuto riversare le sue acque nei campi adiacenti.

Cotale doloroso avvenimento, però, non è succeduto, e savio e prudente consiglio sarebbe anzi il preparare l'esecuzione de' lavori per la stagione più propizia a ciò, e con tutti quei riguardi e quelle formalità, che tanto le leggi antiche quanto le nuove esigono nella soggetta materia.

In ogni modo, poi, oggi l'urgenza, la perdita del tempo non sarebbe davvero invocabile a sostegno di

atti arbitrari e in aperta violazione con qualsiasi legge si voglia invocare, inquantochè non sarebbe nè ragionevole nè giusto che per una causa insussistente si dovessero e volessero spogliare de'diritti più sacrosanti, quali son quelli della propria difesa e della deduzione delle proprie ragioni, alcuni proprietari ai quali le acque del Vingone non recano alcun nocumento. Il volere costringere a sopportar le spese dei lavori eseguibili sull'argine del Vingone, come se il consorzio esistesse, e a tener come costituiti in consorzio tutti quelli che hanno in proprietà i terreni siti fra l'Arno, il Vingone, la Strada regia, il Rigone e il Rigoncino, sol perchè si trovano sul cartone dell'imposizione dell'Arno alla Badia a Settimo, sarebbe un recar danno gravissimo a moltissimi di loro, mentre, forse, altri che non sono in quella periferia compresi, e che risenton vantaggio positivo ed immediato da que'lavori, si troverebbero intieramente esonerati da ogni spesa.

No, no: l'urgenza può essere esistita avanti l'autunno del 1865, ma non esiste al certo oggi, mentre ci avviciniamo invece a stagione più ridente e più adattata a eseguir que'lavori, che è bene sien fatti, ma con quella ponderazione e salvi tutti i diritti che tanto le leggi antiche quanto quelle nuove tra noi, prescrivono a favore di chi può esser tenuto a sopportarne la spesa; e non capovolgendo un cartone relativo al fiume reale, il che equivale a repartire le spese fra i

proprietari in quel cartone nominati, nel modo stesso che la fortuna suol praticare nel dispensare fra gli uomini i suoi capricciosi favori.

CONCLUSIONE

Giunti a tal punto, sembraci, senza dilungarci più oltre e senza fare inutile spreco di autorità e di dottrine, di aver chiaramente dimostrato, che la deliberazione della Deputazione provinciale del 1.° decembre 1865 merita per giustizia essere revocata e corretta, come quella che diede origine per parte della Prefettura ad atti incompatibili con qualsiasi legge si pretenda seguire nel caso pei lavori da eseguirsi sul torrente Vingone, e sulla repartizione delle spese relative, come quella che non solo violò le leggi antiche discostandosi affatto da esse, mentre dall'*art.* 116 della legge del 10 marzo 1865 eran mantenute in vigore, ma violò ben anco il disposto della legge stessa, supponendo come esistente un consorzio che mai ebbe vita, e non l'ha neppure oggi, e trascurando affatto tutte le disposizioni che alla costituzione dei consorzi si riferiscono.

È troppo disgraziata la condizione de' proprietari de' terreni posti tra l'Arno e il Vingone, perchè si possa a danno loro procedere con soverchia leggerezza, e troncar loro ogni mezzo di esternare e dedurre quelle ragionevoli opposizioni, alle quali le leggi h

hanno sempre ammessi in questioni di simil genere, le quali in sostanza troppo da vicino interessano la proprietà. I lavori debbono eseguirsi, e si eseguiranno; le spese debbon sopportarsi da chi per quei lavori risente realmente vantaggio, e da questi saranno senza dubbio sopportate, ma importa altresì che tutto proceda regolarmente e secondo il disposto delle leggi, che niuno, fuorchè il potere legislativo, può modificare e correggere, e che una volta esistenti, niuno nello Stato ha la potestà di violare o dimenticare.

Laonde ec.

Di Studio, 14 febbraio 1866

Devotissimi
Avv. CARLO ALBERTO BOSI
Avv. MASSIMILIANO GIARRÈ